

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 13 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Lucio Molinari, Prof. Salvatore Sica - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO F.C.D. OLIMPIA 05 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DINAMO GONZAGA/OLIMPIA 05 DEL 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Delegazione Provinciale di Mantova - Com. Uff. n. 30 del 15.2.2018; Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale n. 40 del 2.3.2018)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C.D. Olimpia 05 di Piubega (Mantova).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. CITTA' DI MESTRE C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2022 INFLITTA AL CALC. AGATEA LUCA SEGUITO GARA CITTÀ DI MESTRE/MITI VICINALIS C5 DEL 22.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 709 del 23.03.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Mestre C5 di Mestre (Venezia) con estensione della sanzione alle competizioni UEFA e FIFA.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO F.C. PAVIA 1911 S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI BLASIO DANIELE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA PAVIA/VIRTUS BERGAMO DEL 24.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 26.3.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pavia 1911 S.S.D. di Pavia riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Lucio Molinari, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO A.P. TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMANO ALFREDO SEGUITO GARA TURRIS CALCIO/FRANCAVILLA DEL 29.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 04.04.2018)

La C.S.A., respinge il come sopra proposto dalla società A.P. Turris Calcio ASD di Torre del Greco (Napoli).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S.D. RIMINI F.C. AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 500,00 E L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RIMINI FC/IMOLESE CALCIO DEL 29.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 05.04.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Rimini F.C. di Rimini ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 13 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini